



Consip S.p.A.

Rinnovo periodico di conformità antincendio

CAPITOLATO TECNICO

Rinnovo periodico di conformità antincendio.

Aggiornamento della valutazione del rischio incendio, esplosione, fulminazione.



INDICE

| | |
|---|----------|
| OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO | 3 |
| MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO..... | 5 |
| 1 VERIFICA DI CONFORMITÀ | 6 |
| 2 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | 6 |
| 3 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO | 6 |
| 4 FIGURE PROFESSIONALI | 7 |
| 5 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE | 7 |
| 6 RISERVATEZZA | 7 |
| 7 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA | 7 |
| 8 CONSUNTIVAZIONE E FATTURAZIONE..... | 7 |
| 9 PENALI | 7 |



1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Oggetto del presente Capitolato sono le seguenti attività che verranno eseguite presso la sede di Consip S.p.A. in Via Isonzo 19/d:

1.1 Attestazione di RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO redatta per le attività soggette n.34.C DEPOSITO, n.74.B CENTRALE TERMICA, n.75.B AUTORIMESSA di cui al DPR 151/2011 ed in conformità al D.M. 7 agosto 2012, al D.M. 03/08/2015, successive modifiche ed ogni altra normativa vigente.

Si richiede la consegna della ricevuta (protocollata, timbrata e firmata) **entro e non oltre il 10/10/2017** rilasciata dai Vigli del Fuoco in seguito al rinnovo periodico di conformità antincendio (come previsto dall'art. 5 del D.M. 7 agosto 2012).

Oltre ai documenti previsti dal DPR 151/2011, D.M. 7 agosto 2012, D.M. 03/08/2015, D.M. 8 giugno 2016 e D.M. 21 febbraio 2017 dovrà essere consegnata anche:

- a. relazione tecnica (timbrata e firmata) in cui sia specificata oltre alla descrizione e verifica degli impianti, anche la verifica di tutti i fattori che concorrono a determinare la sicurezza antincendio dell'attività, ivi inclusi, ad esempio, le strutture di compartimentazione, i sistemi di protezione al fuoco passiva, i sistemi di aerazione, le vie di fuga, la segnaletica di sicurezza.
- b. verbale di collaudo della rete idranti (es. prova di portata e pressione) al fine di valutare la corretta funzionalità dell'impianto secondo la norma di buona tecnica (es. UNI 10779) con la relativa attestazione di corrispondenza ai requisiti ed i certificati di taratura degli strumenti utilizzati.

1.2 Valutazione del rischio di INCENDIO in conformità al D.lgs. 81/08, DM 10/03/1998, DM 03/08/2015 e successive modifiche ed ogni altra normativa vigente.

Si richiede la consegna **entro e non oltre il 10/10/2017** di un elaborato timbrato e firmato composto almeno da una relazione tecnica (in originale ed in formato .pdf) ed una planimetria generale della sede (in originale ed in formato .pdf e .dwg) in cui siano classificate le aree interessate, quale risultato dei seguenti punti:

- Valutazione del rischio di incendio effettuata attraverso le seguenti fasi:
 - a. individuazione dei pericoli che possono determinare l'occorrenza di un evento
 - b. individuazione delle persone esposte ai rischi d'incendio
 - c. valutazione dell'entità dei rischi accertati
 - d. classificazione del livello del rischio d'incendio
 - e. individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
 - f. valutazione del livello di rischio d'incendio residuo del luogo di lavoro
 - g. programmazione delle misure antincendio
 - h. valutazione dell'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate ed individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti necessari ad eliminare (o ridurre per quanto possibile) i rischi residui di incendio.



1.3 Valutazione del rischio di ESPLOSIONE in conformità al D.lgs. 81/08, direttiva ATEX 2014/34/UE, DM 03/08/2015 e successive modifiche ed ogni altra normativa vigente.

Si richiede la consegna entro e non oltre il 10/10/2017 di un elaborato timbrato e firmato composto almeno da una relazione tecnica (sia in originale che in formato .pdf) ed una planimetria generale della sede (sia in originale che in formato .pdf e .dwg) in cui siano classificate le aree interessate, quale risultato dei seguenti punti:

- Redazione del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” in conformità agli art. 293 e 294 del D.lgs. 81/08
- Valutazione dei rischi di esplosione in conformità all’art. 290 del D.lgs. 81/08 ed effettuata attraverso le seguenti fasi:
 - a. individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione;
 - b. identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili;
 - c. determinazione della probabilità di formazione, della durata e dell'estensione delle atmosfere esplosive;
 - d. identificazione dei potenziali pericoli di innesco;
 - e. valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di un'esplosione;
 - f. quantificazione del livello di rischio accettabile;
 - g. adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio di esplosione.
 - e. valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di un'esplosione
 - g. adozione delle misure per la riduzione del rischio

Riguardo al punto e. valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di un'esplosione, si indica che ai fini della valutazione è necessario “tener conto delle conseguenze sulle eventuali persone esposte, sulle strutture e sugli impianti dei seguenti effetti fisici di un'esplosione (es. fiamme e gas caldi, irraggiamento termico, onde di pressione, proiezione di frammenti o oggetti, rilasci di sostanze pericolose)”.

E per la verifica dell'obiettivo di salvaguardia degli occupanti, “devono essere considerati almeno i seguenti effetti:

- *danneggiamento degli elementi di compartimentazione non resistenti all'esplosione secondo NTC” (norme tecniche per le costruzioni, ndr) “ed in generale agli impatti meccanici;*
- *fuori servizio degli impianti di protezione attiva interni al locale di origine dell'esplosione;*
- *effetto domino (es. danneggiamento di altri sistemi di contenimento, impianti o apparecchiature con rilascio di sostanze pericolose, ...); D. danneggiamento delle misure di protezione adottate sulle fonti di innesco presenti con conseguente accensione delle atmosfere esplosive prodotte dalle sostanze rilasciate”.*

Riguardo al punto g. adozione delle misure per la riduzione del rischio, si indica che per la riduzione del rischio di esplosione devono essere descritte le seguenti misure:

- “misure di prevenzione”, che riguardano la riduzione delle probabilità di formazione ed innesco di una miscela esplosiva;
- “misure di protezione”, che comportano la mitigazione degli effetti di un'esplosione entro limiti accettabili;
- “misure gestionali”, che prevedono la riduzione del rischio di esplosione mediante adozione di procedure di corretta organizzazione del lavoro e dei processi produttivi.



Inoltre:

- “nei casi in cui l'esplosione potrebbe essere seguita da un incendio, si deve valutare quest'ultimo scenario tenendo conto dell'indisponibilità di quanto danneggiato dall'esplosione;
- nei casi in cui a seguito di un incendio potrebbe verificarsi un'esplosione, si deve valutare quest'ultimo scenario tenendo conto dell'indisponibilità di quanto danneggiato dall'incendio”.

1.4 Valutazione del rischio di FULMINAZIONE in conformità al D.lgs. 81/08, DPR 462/01 e nel rispetto delle norme CEI vigenti

Si richiede la consegna **entro e non oltre il 10/07/2017** di un elaborato timbrato e firmato composto almeno da una relazione tecnica (sia in originale che in formato .pdf) nella quale siano classificate le aree interessate, quale risultato dei seguenti punti:

- a. valutazione del rischio di fulminazione atmosferica richiesta dall'art. 80 e 84 del D. Lgs. 81/08 in conformità alla nuova norma CEI vigente [CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) – in vigore dal 02.12.2013];
- b. attestazione secondo la normativa in vigore, che la struttura è protetta contro le fulminazioni;
- c. redazione di una procedura di verifica e manutenzione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche in accordo alla Guida CEI 81-2.

L'elaborato deve essere redatto tenendo conto delle Linee Guida dell'Inail *Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Valutazione del rischio e verifiche* Edizione 2016, con lo scopo di realizzare una procedura per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura, e le indicazioni per lo svolgimento delle verifiche.

Si dovranno considerare i seguenti fattori che possono influenzare il rischio: il numero di colpi di fulmine che interessano una struttura o le sue vicinanze; la probabilità che ciascun colpo di fulmine sia in grado di causare danni, in relazione all'adozione o meno di un'opportuna protezione dai fulmini (LP); l'entità della perdita dovuta al danno da fulminazione.

Le valutazioni richieste nei punti 1.2, 1.3, 1.4 del paragrafo OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO rappresentano un aggiornamento alla normativa vigente rispetto ad una valutazione base già in possesso dal Committente, che sarà condivisa con l'aggiudicatario.

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto comprende tutto quanto necessario per la realizzazione delle suddette verifiche e la consegna della documentazione richiesta (es. strumentazioni, attrezzature ecc).

Per tutte le verifiche periodiche e straordinarie previste valgono le condizioni generali allegate al capitolato.

Il professionista dovrà eseguire tali verifiche nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati da Consip nel cronoprogramma delle verifiche, mettendo a disposizione quanto necessario per l'espletamento del Servizio.

Le verifiche dovranno essere eseguite, secondo le indicazioni della normativa vigente da personale in possesso di idonei requisiti, titoli di studio, abilitazioni, formazione e copertura assicurativa e di particolare esperienza relativa ai controlli secondo la normativa CEI in vigore. Le verifiche dovranno essere eseguite in maniera completa con la



necessaria diligenza e competenza professionale e con risorse qualificate secondo i requisiti indicati nel presente Capitolato.

Consip si impegna a mettere a disposizione del Professionista tutte le informazioni e la documentazione tecnica presente in sede, per il corretto svolgimento delle verifiche.

Per l'espletamento di ogni singola attività, il Professionista non potrà utilizzare tassativamente personale precedentemente coinvolto, in alcun modo, al progetto e/o alla direzione e/o alla installazione e/o alla manutenzione degli impianti sottoposti alla verifica.

Prima della liquidazione degli Importi dovuti, dovrà essere prodotta tutta la prescritta documentazione di legge. In particolare dovrà essere rilasciata apposita relazione dettagliata di ciascuna verifica eseguita, riportante oltre agli elementi principali della verifica medesima, anche l'esito di tutte le prove e misure, comprendente gli estremi della strumentazione utilizzata e la relativa taratura.

Consip si riserva la facoltà di sospendere, in qualunque momento, le attività affidate al Professionista e di richiedere la consegna di quanto eventualmente prodotto al momento della richiesta di sospensione; in tale ipotesi verranno riconosciuti al Professionista i corrispettivi per le attività riconosciute fino alla predetta data di sospensione.

3. VERIFICA DI CONFORMITÀ

La Consip si riserva la facoltà di effettuare una Verifica di conformità per la valutare la conformità tecnica e qualitativa del Servizio. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, verrà redatto, in contraddittorio con il Professionista, un apposito "Verbale di Verifica di conformità". La data del verbale di Verifica di conformità con esito positivo verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", da parte di Consip S.p.A..

Nel caso di esito negativo della Verifica di conformità, il Professionista dovrà eliminare le anomalie accertate entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la Verifica di conformità verrà ripetuta e tutti gli oneri che Consip S.p.A. dovrà sostenere saranno posti a carico del Professionista.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso gli impianti oggetto di verifica installati nella sede di Via Isonzo 19, Roma.

5. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Al fine di consentire di valutare, per la formulazione dell'offerta, gli aspetti di natura tecnica e organizzativa, dovrà essere effettuato un sopralluogo obbligatorio degli ambienti oggetto del servizio, **nei giorni 2 e 3 ottobre 2017**, dalle ore 09:00 alle ore 17:00. In caso di avvenuto sopralluogo la Consip S.p.a. rilascerà apposita attestazione che dovrà essere inviata al momento della presentazione dell'offerta. A tal fine, dovranno essere presi contatti con il gruppo di GESTIONE SEDI inviando una mail al seguente indirizzo gestione.sedi@consip.it



6. FIGURE PROFESSIONALI

Costituisce requisito indispensabile per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato il possesso di idonea abilitazione come PROFESSIONISTA ANTINCENDIO iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 3 comma 1 del D.M. 05/08/2011 (ex L.818/84). Il possesso dell'abilitazione deve perdurare per tutta la durata del contratto.

7. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Il Professionista aggiudicatario si impegna a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto, un numero di fax, un indirizzo e-mail e un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Professionista aggiudicatario dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip eventuali modifiche.

8. RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra il Professionista e la Consip sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Consip S.p.A.

Il Professionista non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

9. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

Il Professionista aggiudicatario si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. , cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti di Consip, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto.

10. CONSUNTIVAZIONE E FATTURAZIONE

La consuntivazione avverrà al termine di tutte le attività. Consip si riserva la facoltà di verificare la completezza e la coerenza degli elaborati rispetto a quanto previsto nel Capitolato tecnico, anche ai fini della Verifica di conformità.

All'esito positivo della Verifica di conformità, il Professionista aggiudicatario potrà emettere fattura per l'importo complessivo, unitamente al "Verbale di Verifica di conformità".

11. PENALI

Consip applicherà una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nel completamento delle attività elencate al paragrafo 1 (OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO), rispetto alla data del 10/10/2017. Consip si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo complessivo contrattuale. Per l'applicazione delle penali Consip S.p.A. si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.